

## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

### CHIARIMENTI

#### **Gara 3361 - Servizio per la manutenzione delle aree sistemate a verde della A.O.U. Federico II. CIG 6961888BB6**

Si informa che Società hanno chiesto i seguenti chiarimenti:

**Quesito 1)** Al requisito A.1) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ovvero ad analogo Albo professionale degli stati membri) individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), avente validità temporale che copra il periodo di operatività del contratto che si andrà a stipulare per l'espletamento dell'appalto in argomento, per le seguenti categorie e classi 1-F, 4-F, viene specificato che all'art.16 dello stesso C.S.A. che lo stesso non può essere oggetto di avvalimento, ma nulla viene specificato in caso di ATI. Può infatti l'ATI nel suo complesso soddisfare il requisito?

**Risposta:** L'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (di cui alla lettera A.1 del disciplinare di gara) costituisce, come già è chiarito in giurisprudenza e normato all'art.83, comma 1, lettera a del D.lgs. 50/2016, un requisito di idoneità professionale, legato nella fattispecie all'idoneità ad esercitare una determinata attività, cui il concorrente è legittimato per effetto di un meccanismo autorizzatorio, previsto dall'art.212, comma 5, del D.lgs. 152/2006.

L'ultima parte del comma 3 dell'art.83, prevede che "Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione".

Dunque, il Disciplinare di gara, all'art. 14, dispone che nella Busta A "Documentazione amministrativa", dovrà essere contenuta, tra l'altro, la seguente documentazione: "A.1) Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (ovvero ad analogo Albo professionale degli stati membri) individuate dall'art. 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., avente validità temporale che copra il periodo di operatività del contratto che si andrà a stipulare per l'espletamento dell'appalto in argomento, per le seguenti categorie e classi 1-F, 4-F.

Trattandosi di un requisito che attiene alla dimostrazione dell'attitudine soggettiva all'espletamento di attività che coinvolgono settori del diritto la cui disciplina è rivolta alla tutela di interessi di grado preferenziale è richiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti attraverso l'esibizione delle correlative autorizzazioni nella Busta A e "per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari i requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore riunito o consorziato. In caso di consorzio stabile dal solo consorzio" (Come riportato a pagina 9 rigo 8 del CSA Disciplinare Amministrativo).

Il requisito sub lettera A.1) non può essere soddisfatto mediante avvalimento. In caso di ATI deve essere posseduto dalle singole Raggruppate.

**Quesito 2)** Per quanto riguarda il secondo requisito A.2) Autorizzazione al trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, lo stesso potrà essere oggetto di avvalimento? In caso di ATI come verrà soddisfatto il requisito?

**Risposta:** Analogamente deve ritenersi per quanto concerne l'autorizzazione al trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, essendo in sostanza strettamente correlato al requisito di idoneità di cui al punto A.1).

Invero, l'autorizzazione al trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi è quella prevista dal D.lgs. 152/2006 art. 212, comma 8, letto in combinato disposto con quanto stabilisce l'art. 41 della legge 298/1974, interpretato estensivamente alla luce della circolare del Comitato Nazionale dell'albo dei gestori ambientali n. 1463 del 30.11.2012.

Trattandosi di autorizzazioni che legittimano e consentono l'esercizio di attività oggetto dell'appalto, secondo una stringente normativa, la cui violazione sconta altresì delle sanzioni penali (cfr. art. 256 del D.lgs. 152/2006), non possono essere oggetto di avvalimento.

Difatti, l'art. 89 del D.lgs. 50/2016, al comma 1, NON annovera tra i requisiti assoggettabili all'avvalimento quelli di cui all'art. 83, comma 1, lettera a, escludendo altresì espressamente, al comma 10, l'avvalimento per la dimostrazione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006.

In caso di raggruppamento, come previsto a pag. 9 rigo 8 del CSA Disciplinare Amministrativo, le prescritte autorizzazioni devono essere possedute dalle singole raggruppate. In Questo caso per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, i requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore riunito o consorziato. In caso di consorzio stabile dal solo consorzio. Pertanto il requisito A.2) non può essere soddisfatto mediante avvalimento, in caso di ATI deve essere posseduto dalle singole raggruppate.

**Quesito 3)** Si chiede se per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria e classi 1-F, 4-F, si possa ricorrere all'istituto dell'avvalimento, del subappalto o si può istituire un Associazione Temporanea d'impresa- RTI?

**Risposta:** Si vedano le risposte ai quesiti n.1 e n.2, mentre per il subappalto è espressamente vietato come indicato all'art.14 del CSA del disciplinare amministrativo, difatti è espressamente richiamato nella dichiarazioni contenute nella busta A al punto A.8) comma j a pag. 8.

Napoli, 06 marzo 2017.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott. Raffaele De Pascale

F.to Il Direttore Generale  
dott. Vincenzo Viggiani